

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza);
- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34, Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013 in particolare la direttrice "Tutelare la FRAGILITÀ e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita";
- vista la legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e 27 gennaio 1999, n. 4);
- vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 287 in data 22 febbraio 2013 recante: "Approvazione delle nuove modalità sperimentali tecnico-organizzative di erogazione del voucher per il servizio di tata familiare per il periodo febbraio-dicembre 2013. Impegno di spesa.";
- richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 867 del 4 marzo 2013 recante: "Approvazione dell'affidamento in economia, ai sensi della legge regionale 36/2011, di un supporto tecnico-organizzativo sperimentale per l'erogazione del voucher per il servizio di tata familiare per il periodo febbraio-dicembre 2013, alla ditta EDENRED ITALIA S.R.L. di Milano. Impegno di spesa.";
- ritenuto necessario rivedere le modalità di erogazione del voucher, in particolare riducendo la percentuale di rimborso su base I.R.S.E.E. del 5% rispetto agli anni precedenti per le fasce di famiglie beneficiarie aventi una situazione economica equivalente compresa tra i 12.000 e i 40.000 euro, variando anche la percentuale per coloro che superano i 50.000,00 euro portandola al 10%, e riducendo da 1,5 a 1 euro il rimborso dei pasti;
- ritenuto altresì opportuno lasciare invariato il piano di tariffazione oraria applicabile dalle tate familiari, fermo dal 2001;
- ritenuto pertanto di disciplinare l'erogazione del voucher attraverso le seguenti disposizioni:
 - le tate familiari applicano il tariffario orario come da prospetto sottoelencato:

N. ORE MENSILI di fruizione del servizio	COSTO ORARIO MASSIMO AMMISSIBILE PER IL RIMBORSO SU BASE IRSE
FINO A 65 ORE	9,00 euro
DA 66 A 85 ORE	8,50 euro
DA 86 A 110 ORE	8,00 euro
DA 111 A 150 ORE	7,50 euro
DA 151 A 190 ORE	7,00 euro
SOPRA LE 190 ORE	6,50 euro

- l'importo del voucher oggetto del presente atto è determinato sulla base dell'IRSEE (Indicatore Regionale Situazione Economica Equivalente ai sensi della DGR 3751/2009 – allegato A) e delle percentuali definite nella tabella sotto riportata, alle quali viene applicata una maggiorazione del 5% nei casi in cui ad usufruire del servizio di tata familiare siano

contemporaneamente due o più bambini, in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, facenti parte dello stesso nucleo familiare:

FASCIA	IRSE FAMIGLIA	Voucher 1° figlio	Voucher nel caso in cui siano più figli ad usufruire del servizio
1	0 - € 5.000,00	90%	95%
2	€ 5.000,01- € 8.500,00	85%	90%
3	€ 8.500,01- € 12.000,00	80%	85%
4	€ 12.000,01- € 15.000,00	70%	75%
5	€ 15.000,01 - € 20.000,00	65%	70%
6	€ 20.000,01 - € 25.000,00	60%	65%
7	€ 25.000,01 - € 30.000,00	55%	60%
8	€ 30.000,01 - € 35.000,00	50%	55%
9	€ 35.000,01 - € 40.000,00	45%	50%
10	€ 40.000,01 - € 50.000,00	40%	45%
11	oltre € 50.000,01	10%	15%

- il genitore che intende usufruire del servizio di tata familiare si presenta presso l'ufficio attività socio-educative per la prima infanzia per compilare il modulo di richiesta del rimborso regionale, consegna la scheda di comunicazione-dati ai fini della precarica trimestrale" stipulata con la tata familiare di riferimento e la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- l'intestatario del modulo di richiesta del rimborso regionale, della scheda di comunicazione-dati ai fini della precarica trimestrale con la tata familiare di riferimento e della fattura emessa mensilmente dalla tata deve essere il medesimo;
- nel caso in cui i genitori che hanno riconosciuto il minore non risultino essere sullo stesso stato di famiglia:
 - alla domanda deve essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, attestante l'ISEE e la dichiarazione relativa all'I.R.S.E.E. del genitore non convivente;
 - l'importo del voucher è stabilito calcolando la media aritmetica tra l'I.R.S.E.E. del nucleo del minore (Indicatore Regionale Situazione Economica Equivalente ai sensi della DGR 3751/2009 – allegato A) e l'I.R.S.E.E. del genitore non convivente (Indicatore Regionale Situazione Economica Equivalente ai sensi della DGR 3751/2009 – allegato D);
 - se dalla relazione dell'assistente sociale – per i casi già in carico al servizio sociale – risulta che uno dei genitori non contribuisce al mantenimento del bambino, l'importo del voucher è determinato sulla base dell'I.R.S.E.E. del genitore che contribuisce al mantenimento;
 - nel caso in cui il bambino sia affidato a terze persone, l'importo del voucher è determinato sulla base dell'I.R.S.E.E. della famiglia affidataria;

- nel caso in cui le famiglie non presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) completa, le stesse non hanno diritto a percepire il voucher;
 - ai fini del monitoraggio della spesa da parte dell'ufficio competente, lo stesso riceve mensilmente le fatture attestanti le prestazioni di servizio;
 - all'atto del saldo mensile della fattura la tata familiare percepisce dalla famiglia la differenza tra la percentuale calcolata dall'ufficio competente e il totale della stessa;
 - è stabilito in euro 1,00 l'importo fisso giornaliero del rimborso previsto per le spese sostenute per i pasti consumati dai bambini presso le tate;
 - nel caso in cui una tata abbia tra i suoi utenti i propri figli in età compresa tra i tre mesi e tre anni, la stessa non può accedere al rimborso del voucher;
 - è stabilito che il totale mensile delle ore di fruizione del servizio di tata familiare previsto dalla scheda di comunicazione dati ai fini della precarica del voucher elettronico può essere arrotondato per eccesso e per un massimo di 20 ore;
 - non ha diritto al rimborso una tata che fatturi alla famiglia un numero di ore di fruizione del servizio e un numero di pasti superiori a quelli previsti dalla scheda di comunicazione dati ai fini della precarica del voucher elettronico che viene preventivamente consegnato agli uffici competenti;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015 a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013, con decorrenza 1° settembre 2013, e di disposizioni applicative;
 - richiamato l'obiettivo n. 71070002 "Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali – 1.4.2.11";
 - richiamato l'obiettivo gestionale 71070003 "Altri interventi di assistenza sociale - 1.08.01.11";
 - visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali, ai sensi ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
 - su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
 - a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le nuove disposizioni per l'erogazione del voucher per il servizio di tata familiare dal 1° gennaio 2014;
- 2) di stabilire che:
 - A. le tate familiari applichino il tariffario orario come da prospetto sottoelencato:

N. ORE MENSILI di fruizione del servizio	COSTO ORARIO MASSIMO AMMISSIBILE PER IL RIMBORSO SU BASE IRSE
FINO A 65 ORE	9,00 euro
DA 66 A 85 ORE	8,50 euro
DA 86 A 110 ORE	8,00 euro
DA 111 A 150 ORE	7,50 euro
DA 151 A 190 ORE	7,00 euro
SOPRA LE 190 ORE	6,50 euro

- B. l'importo del voucher oggetto del presente atto è determinato sulla base dell'IRSEE (Indicatore Regionale Situazione Economica Equivalente ai sensi della DGR 3751/2009 – allegato A) e delle percentuali definite nella tabella sotto riportata, alle quali viene applicata una maggiorazione del 5% nei casi in cui ad usufruire del servizio di tata familiare siano contemporaneamente due o più bambini, in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, facenti parte dello stesso nucleo familiare:

FASCIA	IRSE FAMIGLIA	Voucher 1° figlio	Voucher nel caso in cui siano più figli ad usufruire del servizio
1	0 - € 5.000,00	90%	95%
2	€ 5.000,01- € 8.500,00	85%	90%
3	€ 8.500,01- € 12.000,00	80%	85%
4	€ 12.000,01- € 15.000,00	70%	75%
5	€ 15.000,01 - € 20.000,00	65%	70%
6	€ 20.000,01 - € 25.000,00	60%	65%
7	€ 25.000,01 - € 30.000,00	55%	60%
8	€ 30.000,01 - € 35.000,00	50%	55%
9	€ 35.000,01 - € 40.000,00	45%	50%
10	€ 40.000,01 - € 50.000,00	40%	45%
11	oltre € 50.000,01	10%	15%

- C. il genitore che intende usufruire del servizio di tata familiare si presenti presso l'ufficio attività socio educative per la prima infanzia per compilare il modulo di richiesta del rimborso regionale, consegni la scheda riassuntiva del contratto stipulato con la tata familiare di riferimento e la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- D. l'intestatario del modulo di richiesta del rimborso regionale debba coincidere con l'intestatario del contratto stipulato con la tata familiare di riferimento e con l'intestatario della fattura emessa mensilmente dalla tata;
- E. nel caso in cui i genitori che hanno riconosciuto il minore non risultino essere sullo stesso stato di famiglia:
- alla domanda deve essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, attestante l'ISEE e la dichiarazione relativa all'I.R.S.E.E. del genitore non convivente;
 - l'importo del voucher è stabilito calcolando la media aritmetica tra l'I.R.S.E.E. del nucleo del minore (Indicatore Regionale Situazione Economica Equivalente ai sensi della DGR 3751/2009 – allegato A) e l'I.R.S.E.E. del genitore non convivente (Indicatore Regionale Situazione Economica Equivalente ai sensi della DGR 3751/2009 – allegato D);

- se dalla relazione dell'assistente sociale – per i casi già in carico al servizio sociale – risulta che uno dei genitori non contribuisce al mantenimento del bambino, l'importo del voucher è determinato sulla base dell'I.R.S.E.E. del genitore che contribuisce al mantenimento;
 - nel caso in cui il bambino sia affidato a terze persone, l'importo del voucher è determinato sulla base dell'I.R.S.E.E. della famiglia affidataria;
- F. l'importo fisso giornaliero a rimborso delle spese sostenute per i pasti consumati dai bambini presso le tate sia pari a euro 1,00;
 - G. nel caso in cui una tata abbia tra i suoi utenti i propri figli in età tre mesi e tre anni, la stessa non possa accedere al rimborso del voucher;
 - H. nel caso in cui le famiglie non presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) completa le stesse non abbiano diritto a percepire il voucher;
 - I. ai fini del monitoraggio della spesa da parte dell'ufficio competente, lo stesso riceva mensilmente le fatture attestanti le prestazioni di servizio;
 - J. all'atto del saldo mensile della fattura la tata familiare percepisca dalla famiglia la differenza tra la percentuale calcolata dall'ufficio competente e il totale della stessa;
 - K. il totale mensile delle ore di fruizione del servizio di tata familiare previsto dalla scheda di comunicazione dati ai fini della precarica del voucher elettronico possa essere arrotondato per eccesso e per un massimo di 20 ore;
 - L. non abbia diritto a essere rimborsata la tata che fatturi alla famiglia un numero di ore di fruizione del servizio e un numero di pasti superiori a quelli previsti dalla scheda di comunicazione dati ai fini della precarica del voucher elettronico preventivamente consegnato agli uffici competenti.
- 3) di demandare alla struttura competente il compito di monitorare la spesa derivante dall'erogazione dei voucher, il cui onere complessivo per l'anno 2014 non potrà superare l'importo che verrà assegnato al capitolo 67136 "Contributi alle famiglie – voucher per i servizi resi dalle tate familiari", Richiesta 17329 "Voucher per il servizio di tata familiare" dal Bilancio di gestione della Regione per il triennio 2014-2016, e nel caso di indisponibilità dei mezzi finanziari di adottare le procedure previste dall'articolo 11 comma 2 della l.r. 19/2007;
 - 4) di rinviare a successivi atti del dirigente competente l'impegno della relativa spesa.